

# **LA STARTUP INNOVATIVA**

**GUIDA SINTETICA PER UTENTI ESPERTI SUGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI,  
REDATTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON IL COORDINAMENTO DEL  
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**DISCIPLINA DI RIFERIMENTO:**

- ✓ **DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012;**
- ✓ **aggiornato con le variazioni apportate dal DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla Legge 9 agosto del 2013, n. 99;**
- ✓ **integrato con le disposizioni di cui all'art. 11 bis del DL 31 maggio 2014 n. 83, convertito dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014;**
- ✓ **integrato con le indicazioni interpretative introdotte dalle circolari 16/E dell'11 giugno 2014 dell'Agenzia delle Entrate e 3672/C del 29 agosto 2014 del Ministero dello Sviluppo economico;**
- ✓ **aggiornato con le variazioni apportate dal DL 24 gennaio 2015, n.3, convertito dalla Legge n.33 del 24 marzo 2015.**
- ✓ **aggiornato con le variazioni apportate dal DL 14 dicembre 2018, n.135, convertito dalla Legge n.12 del 11 febbraio 2019.**

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI:**

**<https://startup.registroimprese.it>**

## SOMMARIO

INTRODUZIONE .....	4
STARTUP INNOVATIVE – PANORAMICA SULLE MISURE DI SOSTEGNO .....	7
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE .....	8
AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO E DICHIARAZIONE ANNUALE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI .....	16
LE STARTUP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE .....	20
INDICAZIONI OPERATIVE .....	23
ALLEGATO – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI IMPRESA STARTUP INNOVATIVA .....	27

## INTRODUZIONE

Con l'obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, nell'autunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa (DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 221 del 17 dicembre 2012) per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le startup innovative.

L'art. 25, comma 2 del DL 179/2012, ne offre una **definizione** (la seguente formulazione assorbe le modifiche introdotte dai provvedimenti successivi richiamati a pagina 2):

*“... l'impresa startup innovativa, di seguito «**startup innovativa**», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ...”.*

La normativa prevede poi una serie di requisiti affinché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come startup innovativa:

- ✓ *“è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;*
- ✓ *è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;*
- ✓ *a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;*
- ✓ *non distribuisce, e non ha distribuito, utili;*
- ✓ *ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;*
- ✓ *non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.*

Inoltre è richiesto che sia rispettato *almeno uno* dei seguenti requisiti:

1. *“le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è*

- assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa;*
- 2. impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;*
  - 3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa”.*

La normativa introduce anche una definizione di **incubatore certificato** di startup innovative (art. 25 comma 5), rimandando a un decreto attuativo per la definizione dei requisiti minimi (commi 6 e 7). Tali valori sono stati fissati con il [decreto](#) del Ministro dello Sviluppo economico 21 febbraio 2013, recante “*Requisiti relativi agli incubatori di startup innovative*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013. Per questa tipologia d'impresa è possibile consultare la Guida analoga “[L'incubatore certificato](#)”.

In favore delle startup innovative e degli incubatori certificati di startup innovative è prevista un'ampia gamma di misure di sostegno (→ *v. capitolo successivo: Startup innovative – panoramica sulle misure di sostegno*), incluse molteplici agevolazioni fiscali, anche ai fini dell'iscrizione della costituzione ed iscrizione dell'impresa nel registro delle imprese, nonché deroghe al diritto societario e una disciplina particolare dei rapporti di lavoro nell'impresa (artt. 26-31).

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali agevolazioni è che tali imprese siano iscritte nella [sezione speciale](#) del registro delle imprese.

Si ricorda che la start-up innovativa che perde i requisiti (es. in seguito al decorso dei sessanta mesi dall'inizio dell'attività) viene cancellata dall'apposita sezione speciale.

Alla società start-up che pur perdendo uno dei requisiti costitutivi della fattispecie, mantiene i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, è consentito il mantenimento senza soluzione di continuità delle agevolazioni previste dalle norme. Per gestire il passaggio senza interruzione da impresa start-up a PMI innovativa, per le imprese start-up che ad esempio hanno superato i 5 milioni di fatturato, o i 60 mesi dalla costituzione, hanno distribuito gli utili, si sono costituite su una piattaforma multilaterale di negoziazione o per altri motivi ma che comunque rispettano i requisiti di PMI innovativa, e' disponibile il codice 070=START-UP: PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA. In questo modo l'impresa esercita la richiesta di

cancellazione dalla sezione speciale start-up e richiede l'iscrizione nella sezione speciale PMI innovative, in continuità assoluta, tutelando i benefici compatibili. Nel testo dovranno essere inseriti i motivi che hanno comportato il passaggio da start-up a PMI innovativa (per maggiori informazioni sul punto v. la Guida per l'iscrizione delle PMI innovative nel registro delle imprese).

## **STARTUP INNOVATIVE – PANORAMICA SULLE MISURE DI SOSTEGNO**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le PMI, Divisione VI, ha redatto un completo ed aggiornato documento in forma di scheda di sintesi : “La policy nazionale a sostegno delle startup innovative”, pubblicato sul sito

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-imprese/start-up-innovative>

Nel capitolo “Misure di agevolazione” sono descritte le misure disponibili a normativa vigente, dedicate specificamente alle startup innovative. Sono anche presenti i riferimenti da consultare per approfondimenti e maggiori informazioni.

Inoltre, nel capitolo “Ulteriori misure a favore dell’ecosistema dell’innovazione” sono riportate alcune iniziative a sostegno delle startup e dell’ecosistema dell’innovazione, promosse a livello nazionale dal Ministero dello Sviluppo Economico e da altre amministrazioni: in tale sezione ne viene offerta una panoramica, senza pretesa di esaustività.

Si rinvia pertanto alla consultazione di tale documento.

## ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il D.L. n. 179/2012 prevede all'art. 25, commi 8 e 9:

*“8. Per le startup innovative di cui ai commi 2 e 3 per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita **sezione speciale del registro delle imprese** di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la startup innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.*

*9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la **sussistenza dei requisiti per l'identificazione della startup innovativa e dell'incubatore certificato** di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è **attestata mediante apposita autocertificazione** prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.”*

Seguono le indicazioni operative per l'iscrizione al registro delle imprese delle società già costituite e di nuova costituzione.

### ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER UNA NUOVA SOCIETÀ

L'iscrizione al registro segue le modalità previste per l'iscrizione dell'atto costitutivo delle società, integrate con le nuove previsioni per la sezione speciale:

1. la domanda d'iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL;
2. l'iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla consueta ed obbligatoria iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
3. la **totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria** per gli adempimenti nel registro delle imprese, e **dell'imposta di bollo** a seguito del chiarimento sopraggiunto attraverso la [circolare 16/E](#) da parte dell'Agenzia delle Entrate, opera anche per la domanda d'iscrizione in cui si presenta la richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo e contestualmente la domanda d'iscrizione alla sezione speciale, nonché per il pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio e dura non oltre il quinto anno d'iscrizione;
4. l'impresa avvia l'attività contestualmente alla costituzione. Se l'impresa non comunica l'inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria, con l'assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria;
5. si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del **sito internet** (cioè il riquadro 5 del modello S1) nel quale le società startup devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 della legge;

6. per l'impresa neo costituita, nonché per l'impresa che non ha ancora depositato il primo bilancio, le informazioni relative alle spese in ricerca e sviluppo sono desunte da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. Tale dichiarazione dovrà presentare una previsione dettagliata delle spese in attività di ricerca e sviluppo che la startup innovativa intende sostenere nel corso del primo esercizio di attività (attribuibili al primo esercizio secondo il principio di competenza); così facendo, il legale rappresentante si impegna a riportare nel primo bilancio d'esercizio i costi per spese in attività in ricerca e sviluppo effettivamente sostenuti dalla startup innovativa, consentendo alle autorità competenti una verifica del rispetto della soglia minima del 15% del maggiore valore tra il costo e il valore totale della produzione.

La domanda di iscrizione si presenta tramite il modello informatico "S1" e "S" per quanto riguarda gli aspetti tradizionali. Per l'iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il medesimo modello informatico "S1", indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro "32/START-UP ED INCUBATORI".

Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l'informazione corrispondente.

Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice **027**.

Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l'iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.

Si allegnerà l'autocertificazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D30: in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge è da indicare nel modello informatico "S1" e nel modello "S". Si tratta di:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- elenco dei soci.

Vanno invece indicate nel modello "S1", nel quadro "32/START-UP ED INCUBATORI" le nuove informazioni previste per la startup, limitatamente a quanto possibile al momento della costituzione.

**Tutte le informazioni indicate nei codici successivi, tranne quelle relative al codice 034 riservato esclusivamente alle startup a vocazione sociale, vanno riportate** anche qualora non ci fosse nulla da dichiarare (es. "nessuna" società partecipata, "nessuna" relazione professionale con università o centri di ricerca, "nessun" diritto di privativa). In particolare, la startup che non abbia dichiarato come requisito le spese in ricerca e sviluppo, non è tenuta né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività. In tal caso l'informazione può essere sostituita da una dicitura del tipo "attività e spese non dichiarate come requisito della startup":

- **028:** attività specifica cui fanno capo i requisiti relativi all'innovazione tecnologica (non l'attività d'impresa già altrove dichiarata) e le spese in ricerca e sviluppo.

- **029:** elenco delle società partecipate.
- **030:** indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa, esclusi eventuali dati sensibili.
- **031:** indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca.
- **032:** elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
- **033:** autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding, ove non iscritte in un registro delle imprese italiano; l'elenco soci, va presentato con le modalità standard del modulo "S".

Nell'autocertificazione di veridicità vanno dichiarati i fiducianti ("soci effettivi") delle eventuali fiduciarie ("soci formali") ed i titolari delle partecipazioni nelle holding presenti nell'elenco soci trasmesso con il modulo "S" (v. esemplificazione sottostante)

Possono verificarsi i seguenti casi:

- a. non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale. In tal caso la frase da inserire sarà: *"Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding";*
- b. ci sono fiduciarie e/o holding nella compagine sociale. Alla pratica deve essere allegato un modello S, che indicherà i soci in senso formale, cioè le fiduciarie e/o le holding. I fiduciarie e i titolari delle partecipazioni nelle holding dovranno invece essere indicati nell'autocertificazione. In tal caso la frase da inserire sarà:  
*"Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato con codice D36 a soli fini istruttori. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni]".* L'elenco deve dettagliare tutte le società holding e, per ciascuna, il relativo titolare/i delle partecipazioni. Come già ricordato, non è necessario indicare i titolari delle partecipazioni nelle holding-socie iscritte in un registro delle imprese italiano.

L'autocertificazione, qualunque ipotesi ricorra, va allegata all'adempimento con un documento, in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D31. In tal caso il testo da inserire, in questo codice 033, riporterà la frase standard: *"Autocertificazione di veridicità e trasparenza dell'elenco soci iscritto/inviato telematicamente in data ... gg/mm/aaaa"*, al cui interno la data va valorizzata con la data di invio telematico del modello S .

L'autocertificazione allegata alla pratica deve comunque avere i contenuti sopra riportati.

Per i casi relativi alla lettera “b” i dati relativi al fiduciante dovranno essere inseriti in un file a parte contenente la medesima autocertificazione in formato pdf, presentato con il codice D36=STARTUP-DICHIARAZIONE SOCI CON TRASPARENZA (DL 179/12 ART.25 C.12) , come da circolare 3699/c del 13/6/2017 del Ministero dello sviluppo Economico. Ovvero, nel documento allegato con codice D36 dovrà essere riportata l'autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti, nei seguenti termini: “*Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] e' fiduciante del socio...[indicare denominazione/ragione sociale], fiduciario*” .

- **034:** nella descrizione corrispondente a questo codice, che va valorizzato solo dalle startup a vocazione sociale, si indicheranno i settori di attività **esclusiva**, come da d. lgs. n. 155/2006, nei quali operano ( *si veda il capitolo “Le startup innovative a vocazione sociale”*). La compilazione di tale codice informativo va effettuata solo per le startup che compilano l'apposita voce nel modello di autodichiarazione dei requisiti e si impegnano a presentare il “*Documento di descrizione di impatto sociale*”, allegandolo al modello.
- **035:** ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, il possesso dei requisiti per l'identificazione di startup innovativa è attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese con allegato documento, in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D30 (v. modello allegato alla presente Guida). È sufficiente barrare le sole caselle relative ai requisiti posseduti, senza necessità di indicare, in negativo, i requisiti non posseduti.

A tal riguardo in questo codice 035 si fornirà una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative. Il testo da inserire riporterà la frase standard: “*Dichiarazione possesso requisiti di startup innovativa prodotta in data ...gg/mm/aaaa*”, al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle imprese.

- **066-067-068:** in linea con i fini ultimi di trasparenza ed incentivazione di un monitoraggio diffuso, è emersa l'esigenza di gestire in modo più strutturato le informazioni riguardo al possesso dei requisiti. Tali codici devono essere utilizzati nelle denunce di possesso o mantenimento dei requisiti di impresa start-up innovativa: in considerazione del fatto che ogni start-up deve possedere almeno un requisito, ai fini della compilazione è obbligatoria la selezione di uno soltanto di tali codici, corrispondente al requisito considerato di importanza primaria e individuato nella dichiarazione di possesso dei requisiti, come illustrato al codice 035.

Il codice 066 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si è selezionato il primo check della lettera G): “le spese in ricerca e sviluppo...”, come da art. 25 c.2, lett. G) n.1 .

Il codice 067 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si è selezionato il secondo check della lettera G): “impiego come dipendenti ...”, come da art. 25 c.2, lett. G) n.2 .

Il codice 068 va valorizzato se nel documento di dichiarazione di possesso dei requisiti si è selezionato il terzo check della lettera G): “sia titolare o depositario ...”, come da art. 25 c.2, lett. G) n.3 .

Come illustrato in seguito, per tutte le imprese è previsto l’obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte almeno una volta all’anno. Tale aggiornamento va compiuto sia presso l’ufficio del registro delle imprese che presso il portale nazionale, secondo quanto indicato nell’apposito paragrafo.

Il “**Decreto Semplificazioni**” (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), è intervenuto sull’art. 25 dello Startup Act italiano (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) **istituendo il comma 17-bis** (digitalizzazione e ottimizzazione degli adempimenti informativi).

A partire dal 2019, infatti, alle startup innovative è richiesto di **aggiornare, anche ai fini di cui al comma 10 ed 11, le informazioni di cui al comma 12 inserite nella piattaforma informatica [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) in sede di iscrizione nella sezione speciale** di cui al comma 8.

Inoltre, l’impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti – entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio **e comunque** entro 6 mesi (o entro 7 mesi) mesi dalla chiusura dell’esercizio. È importante tener presente che il termine è ‘doppio’: la dichiarazione di mantenimento va cioè presentata rispettando entrambi i termini appena ricordati (v. sul punto, il paragrafo destinato alla presentazione della dichiarazione di mantenimento).

## ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE PER SOCIETÀ GIÀ COSTITUITA

L’iscrizione alla sezione speciale segue le modalità previste dalla regolamentazione vigente e dalle nuove previsioni per la sezione speciale:

1. la domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una **Comunicazione Unica** al Registro delle Imprese;
2. la **totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo** per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura fintanto che l’impresa conservi lo status di startup innovativa. La norma primaria aveva stabilito che startup innovative e incubatori certificati “*sono esonerati dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio*”. A seguito della [circolare 16/E](#) emessa l’11 giugno 2014 dall’Agenzia delle entrate, è stato chiarito che **l’esonero fiscale si applica in**

**sensu estensivo al deposito di qualsiasi tipologia di atto, ivi incluso, ad esempio, il bilancio d'esercizio;**

3. l'iscrizione nella sezione speciale si aggiungerà alla iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
4. si segnala l'importanza che sia compilato il campo relativo all'indirizzo del sito internet (cioè il riquadro 5 del modello S2) nel quale le startup innovative devono rendere disponibili, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 25 comma 11 della legge.

La domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico “S2”, indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro “32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”

Il riquadro rende disponibili una griglia di codici, per ognuno dei quali va obbligatoriamente valorizzata descrittivamente l'informazione corrispondente.

Per la richiesta di iscrizione alla sezione speciale si deve utilizzare il codice **027**.

Gli altri codici sono dedicati alle specifiche informazioni richieste per l'iscrizione alla sezione e per il possesso dei requisiti.

Si allegnerà l'autocertificazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificata con il codice documento D30: in allegato al presente documento è proposto un fac-simile di dichiarazione.

Un primo gruppo di informazioni previsto dalla legge non è necessario essendo già stato comunicato al registro. In particolare:

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- eventuale ultimo bilancio depositato.

Vanno invece indicate nel modello “S2”, quadro “32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”, le nuove informazioni indicate nei codici da 027 a 035 ed uno tra 066-067-068 con le stesse indicazioni sopra fornite nel paragrafo relativo all'iscrizione di nuova società.

**Tutte le informazioni indicate nei codici, tranne quelle relative al codice 034 riservato esclusivamente alle startup a vocazione sociale, vanno riportate** anche qualora non ci fosse nulla da dichiarare (es. “nessuna” società partecipata, “nessuna” relazione professionale con università o centri di ricerca, “nessun” diritto di privativa). In particolare, la startup che non abbia dichiarato come requisito le spese in ricerca e sviluppo, non è tenuta né a dichiarare tali spese, né a descrivere le relative attività. In tal caso l'informazione può essere sostituita da una dicitura del tipo “attività e spese non dichiarate come requisito della startup”.

Per i due codici 028 e 033 si riportano le indicazioni specifiche, che parzialmente differiscono da quelle fornite nel paragrafo relativo all'iscrizione di nuova società:

- **028:** attività specifica cui fanno capo i requisiti relativi all'innovazione tecnologica (non l'attività d'impresa già altrove dichiarata) e le spese in ricerca e sviluppo.

Per l'impresa che non abbia ancora depositato il primo bilancio presso la Camera di Commercio, le informazioni relative alle spese di ricerca e sviluppo sono desunte dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di cui al punto 6 del paragrafo "Iscrizione nel registro delle imprese per una nuova società".

- **033:** autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie e holding; l'elenco soci, se non già presentato, o se da aggiornare, va presentato con le modalità standard del modulo "S".

Nell'autocertificazione di veridicità vanno dichiarati i fiducianti ("soci effettivi") delle eventuali fiduciarie ("soci formali") ed i titolari delle partecipazioni nelle holding (se si tratta di holding non iscritte in un registro delle imprese italiano) presenti nell'elenco soci già iscritto ovvero nell'elenco soci trasmesso con il modulo "S" (v. esemplificazione sottostante)

Possono verificarsi i seguenti casi:

- a. l'elenco soci già iscritto nel R.I. è aggiornato e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale. In tal caso la frase da inserire sarà: *"Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci già iscritto al registro delle imprese e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding"*;
- b. l'elenco soci già iscritto nel R.I. è aggiornato ma ci sono fiduciarie e/o holding nella compagine sociale. In questo caso l'autocertificazione deve indicare i fiduciari e i titolari delle partecipazioni nelle holding. La frase da inserire sarà: *"Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci già iscritto al registro delle imprese e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato con codice D36 a soli fini istruttori. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni]"*.  
L'elenco deve dettagliare tutte le società holding e, per ciascuna, il relativo titolare/i delle partecipazioni. Come già ricordato, non è necessario indicare i titolari delle partecipazioni nelle holding-socie iscritte in un registro delle imprese italiano.
- c. l'elenco soci già iscritto nel registro delle imprese non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative) e non ci sono fiduciarie o holding nella compagine sociale. In questo caso alla pratica deve essere allegato un modello S. In tal caso la frase da inserire sarà: *"Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell'adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell'elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e la sua trasparenza rispetto a fiduciarie o holding"*;
- d. l'elenco soci già iscritto nel R.I. non è aggiornato oppure non è mai stato depositato (es. società cooperative) e ci sono fiduciarie e/o holding nella

compagine sociale. Alla pratica deve essere allegato un modello S, che indicherà i soci in senso formale, cioè le fiduciarie e/o le holding. I fiduciari e i titolari delle partecipazioni nelle holding dovranno invece essere indicati nell'autocertificazione. In tal caso la frase da inserire sarà: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità dell’elenco soci presente nel modulo S allegato alla pratica e dichiara che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è fiduciario e che i dati relativi al fiduciante sono riportati nel documento allegato con codice D36 a soli fini istruttori. Dichiara inoltre che il socio ... [indicare denominazione/ragione sociale] è società holding e che i titolari delle partecipazioni nella stessa sono ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale dei titolari delle partecipazioni].”*

L’elenco deve dettagliare tutte le società holding e, per ciascuna, il relativo titolare/i delle partecipazioni. Come già ricordato, non è necessario indicare i titolari delle partecipazioni nelle holding-socie iscritte in un registro delle imprese italiano.

L’autocertificazione, qualunque ipotesi ricorra, può anche essere allegata all’adempimento con un documento, in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto digitalmente e codificato con il codice documento D31. In tal caso il testo da inserire, in questo codice 033, riporterà la frase standard: *“Autocertificazione di veridicità e trasparenza dell’elenco soci iscritto/inviato telematicamente in data ... gg/mm/aaaa”*, al cui interno la data va valorizzata con la data di iscrizione dell’adempimento al registro delle imprese [v. sopra casi a) e b)] o con la data di invio telematico del modello S [v. sopra casi c) e d)]. L’autocertificazione allegata alla pratica deve comunque avere i contenuti sopra riportati.

Per i casi relativi alle lettere “b” e “d” i dati relativi al fiduciante dovranno essere inseriti in un file a parte contenente la medesima autocertificazione in formato pdf, presentato con il codice D36=STARTUP-DICHIARAZIONE SOCI CON TRASPARENZA (DL 179/12 ART.25 C.12) , come da circolare 3699/c del 13/6/2017 del Ministero dello sviluppo Economico. Ovvero, nel documento allegato con codice D36 dovrà essere riportata l’autocertificazione di veridicità con i dati dei fiducianti, nei seguenti termini: *“Il legale rappresentante della società, sottoscrittore dell’adempimento, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che ... [indicare nome, cognome o denominazione/ragione sociale e, se attribuito, il codice fiscale del fiduciante] è fiduciante del socio...[indicare denominazione/ragione sociale], fiduciario”* .

Il recente **“Decreto Semplificazioni”** (decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12), è intervenuto sull’art. 25 dello Startup Act italiano (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) **istituendo il comma 17-bis** (digitalizzazione e ottimizzazione degli adempimenti informativi).

A partire dal 2019, infatti, alle startup innovative è richiesto di **aggiornare, anche ai fini di cui al comma 10 ed 11, le informazioni di cui al comma 12 inserite nella piattaforma informatica [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) in sede di iscrizione nella sezione speciale** di cui al comma 8.

Come illustrato in seguito, per tutte le imprese è previsto l'obbligo di aggiornare le informazioni sopra descritte almeno una volta all'anno.

Inoltre, l'impresa presenterà una nuova autodichiarazione – attestante il mantenimento dei requisiti - entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ovvero entro il 30 giugno. Nel caso di società che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, il termine è portato a 7 mesi, fermo il rispetto dei 30 giorni dall'approvazione.

## **AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO E DICHIARAZIONE ANNUALE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI**

### **PANORAMICA**

**AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE INFORMAZIONI** -L'art. 25 **comma 17-bis** del dl n. 179/2012 – introdotto dall'art. 3 c. 1 *sexies* del dl n. 135/2018, così come modificato dalla legge di conversione n. 12/2019 - prescrive che la startup innovativa aggiorni **almeno una volta all'anno** le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro (elencate all'art. 25 comma 12), ai fini di **trasparenza verso il mercato**, garantita dagli adempimenti pubblicitari di cui al comma 10.

La nuova disposizione prevede infatti:

*“La start-up innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10”.*

**DICHIARAZIONE ANNUALE DI MANTENIMENTO DEI REQUISITI** - L'art. 25 comma **15** – nella nuova versione, modificata dall'art 3 comma 1 *sexies* del dl n. 135/2018 - dispone che **entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio**, *“fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi”*, il rappresentante legale della startup innovativa attesti, mediante autocertificazione, il **mantenimento del possesso dei requisiti previsti ai commi 2 e 3**, depositando tale dichiarazione presso il Registro delle imprese. In tal modo si è inteso rafforzare il concetto che il possesso iniziale ed il mantenimento successivo dei requisiti sono condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa, talché al comma 16 è previsto che il mancato deposito dell'autocertificazione sia equiparato alla perdita dei requisiti ai fini della cancellazione d'ufficio della startup innovativa o dell'incubatore certificato dalla speciale sezione.

Le nuove disposizioni sottolineano l'importanza e la connessione dei due adempimenti, sopra ricordati. L'aggiornamento annuale delle informazioni va infatti compiuto *“in corrispondenza”* con la presentazione annuale di mantenimento dei requisiti. Il raccordo tra l'aggiornamento annuale delle informazioni e la dichiarazione annuale di

mantenimento dei requisiti è praticamente reso evidente da un ‘blocco’ informatico della procedura della Comunicazione Unica per il deposito, presso l’Ufficio del Registro delle Imprese, della dichiarazione del legale rappresentante che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti. La dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti è cioè tecnicamente consentita solo se la società abbia nel frattempo aggiornato le proprie informazioni, presenti nella piattaforma [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it) (v. circolare MISE n. 3718/C del 10 aprile 2019).

Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, le disposizioni introdotte vanno raccordate al fine di garantire comunque il rispetto degli obblighi di legge e la periodicità dell’informazione. Ad esempio ove la società tenuta all’adempimento abbia esercizio scadente al 30 aprile di ciascun anno ed approvi il bilancio per l’esercizio chiuso al 30 aprile 2019 il 28 agosto 2019, dovrà depositare l’attestazione relativa al mantenimento dei requisiti di legge entro il 27 settembre 2019 (30 giorni dall’approvazione del bilancio) dopo aver aggiornato il proprio profilo nella piattaforma [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it).

Si deve rilevare che il deposito del bilancio d’esercizio rappresenta una *condicio sine qua non* per la presentazione agli uffici del registro delle imprese della dichiarazione di conferma del possesso dei requisiti di cui al comma 15 dell’art. 25. Quanto precede in virtù soprattutto di un principio. Tra i requisiti *confermandi* ve ne sono taluni dinamici e dipendenti dall’approvazione. Ci si riferisce in particolare al requisito della mancata divisione degli utili o a quello del mancato superamento del limite dei 5 milioni di euro, che non possono che essere frutto dell’approvazione assembleare del bilancio. Il preventivo deposito del bilancio consente al registro delle imprese di verificare pertanto la bontà dei requisiti confermati con la dichiarazione di cui al comma 15.

#### AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Dopo aver effettuato l’aggiornamento o conferma delle informazioni inserite **nella piattaforma informatica [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it)**, si predispone **l’adempimento per il Registro delle Imprese**. L’aggiornamento o conferma delle informazioni va compiuto con **modello S2, in cui indicare nel riquadro.**”<sup>32</sup>/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE” **con i relativi codici da 028 a 034** (con le stesse modalità utilizzate relativamente all’iscrizione della startup innovativa) le sole nuove informazioni aggiornate sulla piattaforma informatica. Cioè si compileranno, con le informazioni integrali, i soli codici corrispondenti ad informazioni da aggiornare rispetto a quelle già presenti nel Registro delle Imprese.

Non va invece ripresentato l’elenco soci **di srl** – fermo restando la selezione del codice ‘033’ – perché l’informazione deve essere già stata autonomamente comunicata ed iscritta nel registro delle imprese: la qualifica di ‘socio’, nelle srl, è subordinata infatti alla pubblicità fornita dal registro.

Resta fermo che tutte le altre informazioni concernenti i correnti adempimenti per l’impresa (aggiornamento dei dati della sede ed altre localizzazioni, oggetto sociale, soci, variazioni di attività, ecc.) vanno presentati nelle specifiche modalità standard previste e non sono formalmente oggetto del presente adempimento.

Nel medesimo riquadro 32 andrà **sempre** compilato il **codice 036** (DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI) con la frase standard:

**“Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa”** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle Imprese.

**In alternativa**, se si dovessero confermare tutte le informazioni già comunicate ed iscritte, **alla frase sopra riportata** – “Aggiornamento in data...gg/mm/aaaa... delle informazioni di startup innovativa” - vanno aggiunte le parole: **“Si confermano le notizie già comunicate ed iscritte”**. In tal caso ovviamente **non** vanno compilati i codici da 028 a 034.

### IL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE

La conferma del possesso dei requisiti va comunicata con **modello S2** riquadro **“32/ START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”** cui va allegata la dichiarazione prevista dalla legge, in formato pdf/A-1B/2B, con sottoscrizione digitale e codificato con il codice documento D30: in allegato al presente documento è riportato il fac-simile di dichiarazione da utilizzare.

Nel riquadro **“32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE”** andrà **sempre** compilato il **codice 035** (DEPOSITO DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI) con la frase standard:

**“Conferma in data...gg/mm/aaaa... del possesso dei requisiti di startup innovativa”** al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell’adempimento al Registro delle Imprese.

Nel caso fossero variati i requisiti qualificanti la startup innovativa previsti dal comma 2 dell’art. 25, andrà compilato anche uno dei corrispondenti codici tra 066-067-068, in accordo con quanto sottoscritto nel modello di dichiarazione di possesso dei requisiti.

Si vedano anche le indicazioni relative ai codici 066-067-068.

**La startup innovativa è tenuta a presentare la prima autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti l’anno successivo rispetto all’anno di iscrizione.** Ad esempio, una startup iscritta alla sezione nel corso del 2021 deve presentare l’autodichiarazione nel 2022 prestando attenzione al rispetto dei termini di legge.

E’ importante tenere presente, a questo proposito, che il termine da osservare è ‘doppio’: la dichiarazione deve cioè essere presentata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio **e entro sei mesi o sette mesi** dalla chiusura dell’esercizio. Quindi, ad esempio, se il bilancio è approvato il 20 aprile (presupponendo che l’esercizio sociale chiuda il 31 dicembre) la dichiarazione di mantenimento dei requisiti deve essere depositata entro il 20 maggio (il deposito compiuto successivamente sarebbe tardivo, anche se effettuato entro il 30 giugno). Lo stesso avviene se il bilancio fosse approvato il 10 giugno (sussistendo i requisiti previsti dall’art. 2364 c.c.): anche in questo caso la dichiarazione di mantenimento va depositata entro 30 giorni, cioè entro il 10 luglio (il deposito compiuto successivamente sarebbe quindi tardivo, anche se effettuato entro il 31 luglio).

**La mancata presentazione della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale.**



## LE STARTUP INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE

### NOZIONE, SETTORI E MAGGIORAZIONE NEGLI INCENTIVI FISCALI ALL'INVESTIMENTO

Ai sensi dell'art. 25, comma 4 del DL 179/2012, convertito con L. 221/2012, le startup innovative a vocazione sociale sono definite come *“le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”*.

I settori individuati sono: assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio-sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle imprese sociali. Per approfondimenti si consiglia di consultare il [testo](#) del decreto legislativo citato.

Agli operatori che investono in questa particolare tipologia di startup innovativa sono stati riconosciuti dei benefici maggiorati (→ v. *“incentivi fiscali per investimenti in startup”* citati nel capitolo *“Panoramica sulle misure di sostegno”*).

Il dettato letterale della disposizione non richiede la preventiva iscrizione dell'impresa nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle “imprese sociali”.

### MECCANISMO DI RICONOSCIMENTO

Coerentemente con la [circolare 3677/C](#) emessa dal Ministero dello Sviluppo economico il 20 gennaio 2015, il riconoscimento dello status di startup innovativa a vocazione sociale avviene tramite un'autocertificazione con cui l'impresa:

- dichiara di operare *in via esclusiva* in uno o più settori elencati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d'interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

L'impegno rappresenta un adempimento obbligatorio, e si sostanzia nella redazione di un *“Documento di descrizione di impatto sociale”* da compilare secondo le indicazioni fornite nell'apposita *“Guida per startup innovative a vocazione sociale alla redazione del Documento di Descrizione dell'Impatto Sociale”* disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, sezione [“Startup innovative”](#), paragrafo “Modulistica e guide”, e sul sito [startup.registroimprese.it](http://startup.registroimprese.it).

La startup innovativa a vocazione sociale è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla camera di commercio competente il *“Documento di descrizione di impatto sociale”* con cadenza annuale.

Tale documento, da allegare al modello S1 o S2, deve essere in formato pdf/A-1B/2B, trattandosi di atto da depositare al registro delle imprese, va firmato digitalmente e

codificato con il codice documento D34.

L'autocertificazione dello status di startup innovativa a vocazione sociale va effettuata mediante il modulo allegato alla presente Guida e secondo le seguenti modalità:

- nel caso di **nuova società, o di società già costituita, che intenda iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese destinata alle startup innovative**, qualificandosi come startup innovativa a vocazione sociale, è necessario compilare l'apposita voce **034** nel modello "S1/S2", nel quadro "32/START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" e autocertificare lo status di startup innovativa a vocazione sociale compilando l'apposita voce del modello allegato alla presente Guida.

Nel caso in cui intenda qualificare la su indicata impresa come startup innovativa a vocazione sociale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DL 179/2012,

dichiara che:

- ✓ a) opera **in via esclusiva** in uno o più dei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
- ✓ b) indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
- ✓ c) dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d'interesse generale;
- ✓ d) si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

- nel caso di **startup innovativa già iscritta, come tale, nella sezione speciale del registro delle imprese**, l'impresa compila l'apposita voce **034** nel modello "S2", nel quadro "32/ START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE" e autocertifica lo status di startup innovativa a vocazione sociale compilando l'apposita voce del modello allegato alla presente Guida come al punto precedente.

Tale adempimento può essere presentato in qualsiasi momento, quindi anche in occasione del primo adempimento utile (es. al momento della conferma del possesso dei requisiti, ai sensi del comma 15 dell'art. 25 del DL 179/2012, come illustrato nel capitolo precedente della presente Guida).

L'autocertificazione dev'essere accompagnata dal "*Documento di descrizione di impatto sociale*" citato in precedenza, salvo nei casi di iscrizione alla sezione del registro da parte di nuove imprese: per quest'ultime, l'impatto sociale dovrà essere dimostrato presentando l'apposito documento contestualmente alla conferma del possesso dei requisiti.

Se, a seguito di regolare controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell'art. 31, comma 5 del DL 179/2012 (che nel caso delle startup innovative a vocazione sociale si estende anche all'esame del "Documento di descrizione di impatto sociale") le autorità competenti dovessero rilevare l'insussistenza del carattere sociale derivante dall'operatività in uno dei settori di cui al decreto legislativo n. 155/2006, conseguirebbe la perdita dello status speciale di startup innovativa a vocazione sociale e delle relative maggiorazioni agli incentivi fiscali eventualmente assegnate all'investitore.

Si evidenzia, in particolare per le imprese già iscritte, che le notizie sull'attività economica

già riportate nelle visure e nei certificati del registro delle imprese devono essere coerenti con i contenuti dell'autocertificazione che attesta lo svolgimento esclusivo dell'attività in uno dei settori sopra indicati.

## INDICAZIONI OPERATIVE

Sono riportati di seguito alcuni esempi di compilazione per un'impresa già iscritta utilizzando la piattaforma Depositi e Istanze Registro Imprese (DIRE), richiamabile dalla pagina "Sportello pratiche" di <https://www.registroimprese.it>.

È tuttavia possibile operare con tutti i prodotti software di mercato compatibili con le specifiche ministeriali del registro delle imprese.

Per predisporre e spedire una pratica è necessario disporre di:

- firma digitale per firmare la pratica;
- PEC (Posta Elettronica Certificata) per indicare il domicilio digitale a cui tutti gli Enti destinatari invieranno ricevute, esiti e altre comunicazioni relative al procedimento;
- utenza per l'accesso al servizio di sportello telematico delle Camere di Commercio. E' possibile dotarsi di un'utenza Telemaco registrandosi sul portale [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it) o richiedendola ad un Distributore Ufficiale InfoCamere, ovvero alla tua associazione di categoria, al tuo professionista di fiducia o al tuo intermediario.



Dopo la connessione a DIRE (<https://dire.registroimprese.it/>), selezionare "Nuova pratica"; il sistema propone la scelta della categoria della pratica da compilare. È possibile

iscrivere alla sezione speciale Start-up innovativa un'impresa già iscritta al Registro delle Imprese tramite la categoria "Variazione".


Una volta selezionata la categoria opportuna, inserire il codice fiscale (o numero di iscrizione REA) dell'impresa che si vuole iscrivere alla sezione speciale.

Dopo aver cliccato il pulsante "Procedi" viene automaticamente individuata l'impresa presente sul Registro Imprese.

Dopo aver indicato la destinazione della pratica, che deve coincidere con la sede dell'impresa, selezionare la modalità di compilazione "ad adempimenti Registro Imprese/REA" e successivamente selezionare l'adempimento dalla lista degli adempimenti proposti.

### ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE

Selezionare l'adempimento "Iscrizione alla sezione speciale Start-up innovativa" e premere il bottone "Salva e Prosegui".



The screenshot shows a web interface for selecting an administrative act. At the top, there are three radio buttons: "Ad adempimenti Registro Imprese/REA" (selected), "Ad adempimenti Albo Artigiani", and "A modelli". Below this is a list of administrative acts, each with a dropdown arrow. The selected act is "Iscrizione alla sezione speciale Start-up innovativa". Below the list, there is a section titled "Adempimenti Selezionati" with a button "Iscrizione alla sezione speciale Start-up innovativa" and a "Rimuovi selezionati" button. At the bottom, there is a "Salva e Prosegui" button.

Nella pagina dedicata all'iscrizione alla Sezione, nel campo data atto è necessario indicare la data di invio della pratica, selezionare 'Richiesta di iscrizione alla sezione speciale di Start-up innovativa' ed inserire tutte le nuove informazioni previste dalla legge:

- l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;

- i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa;
- l'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
- l'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- l'elenco delle società partecipate estere;
- l'autocertificazione di veridicità dell'elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding;
- i settori di attività esclusive in caso di Startup a vocazione sociale.

Per proseguire, è necessario selezionare la "Dichiarazione possesso requisiti Start-up innovativa".

E' quindi obbligatorio selezionare il requisito qualificante prevalente che caratterizza la Start-up, scegliendolo tra:

- Dichiarazione possesso del requisito art.25 comma 2 lett. g) n.1 relativo alle spese in ricerca e sviluppo;
- Dichiarazione possesso del requisito art.25 comma 2 lett. g) n.2 relativo alla forza lavoro;
- Dichiarazione possesso del requisito art.25 comma 2 lett. g) n.3 relativo ai brevetti.

Per finalizzare la pratica è necessario allegare, nella sezione "Completa e Allega", il modello D30 "STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.15)", opportunamente compilato e firmato digitalmente.


Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica.

La fase d'invio si conclude con **l'indicazione dell'esenzione dai diritti e bolli** e con la conferma della trasmissione telematica.

Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

## AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI E CONFERMA REQUISITI

Selezionare l'adempimento "Aggiornamento informazioni e conferma requisiti Start-up innovativa" e premere il bottone "Salva e Prosegui".



Adempimenti Registro Imprese/REA    Ad adempimenti Albo Artigiani    A modelli

Dati impresa	Mediatori, agenti, spedizionieri e mediatori marittimi
AC/INPS Assicurazione previdenziale commercio	Procedure concorsuali
Quote - azioni	Sede
Attività	Unità locali
Organi sociali e persone con cariche/qualifiche	Scoglimenti e liquidazioni
Startup Innovative, Incubatori certificati, PMI Innovative	Società unpersonali
<input checked="" type="checkbox"/> Aggiornamento informazioni e conferma requisiti Start-up innovativa	
<input type="checkbox"/> Iscrizione alla sezione speciale Incubatore certificato	
<input type="checkbox"/> Passaggio alla sezione speciale PMI innovativa	
Fusioni e scissioni	Reti di imprese
Denunce agli altri enti	Gruppi societari

Adempimenti Selezionati

Aggiornamento informazioni e conferma requisiti Start-up innovativa ✕

Rimuovi selezionati

Nella pagina dedicata all'aggiornamento informazioni e conferma requisiti è necessario indicare la data di deposito dell'adempimento.

Nella sezione "Aggiornamento Informazioni Start-Up Innovativa", si possono aggiornare le informazioni già comunicate oppure è possibile confermarle tutte, senza modificarle.

Per proseguire, è necessario confermare il possesso dei requisiti della Start-up selezionando "Conferma Possesso dei Requisiti Start-Up Innovativa".

Se necessario, è possibile modificare il requisito qualificante prevalente della Start-up, selezionandolo nella sezione opportuna.

Per finalizzare la pratica è necessario allegare, nella sezione "Completa e Allega", il modello D30 "STARTUP-DICHIARAZIONE REQUISITI (DL 179/12 ART.25 C.15)", opportunamente compilato e firmato digitalmente.

Al termine il sistema richiede la firma digitale della comunicazione unica.

La fase d'invio si conclude con **l'indicazione dell'esenzione da diritti e bolli** e con la conferma della trasmissione telematica.

Tutti gli avvisi di conferma di ricezione e iscrizione giungeranno alla casella PEC del mittente.

**ALLEGATO – FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI  
IMPRESA STARTUP INNOVATIVA**

(art. 25 L. n. 221/2012 e successive modificazioni)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, di cittadinanza \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante  
della società \_\_\_\_\_  
con sede a (\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_)  
in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ - n. REA \_\_\_\_\_

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato, emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

**DICHIARA**

che la su indicata società, è in possesso dei requisiti di **impresa startup innovativa**, di seguito elencati, previsti dall'art. 25 comma 2 L. 221/2012 e successive modificazioni, al fine della sua iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro Imprese di cui all'art. 25 comma 8 della L. 221/2012:

- A) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
- B) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- C) il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro (il requisito è richiesto e si intende autocertificato a partire dal secondo anno di attività);
- D) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- E) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- F) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
- G) possiede **almeno uno** dei seguenti ulteriori requisiti (*apporte una croce su almeno una delle scelte seguenti*):

- le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della startup innovativa.  
Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 066 della modulistica registro imprese;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.  
Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 067 della modulistica registro imprese;
- sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.  
Indica il possesso di tale requisito nell'apposito codice 068 della modulistica registro imprese.

Nel caso in cui intenda qualificare la su indicata impresa come startup innovativa a vocazione sociale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del DL 179/2012 ,

- dichiara che:
  - ✓ a) opera **in via esclusiva** in uno o più dei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;
  - ✓ b) indica tale/i settore/i nell'apposito codice 034 della modulistica registro imprese;
  - ✓ c) dichiara di realizzare, operando in tale/i settore/i, una finalità d'interesse generale;
  - ✓ d) si impegna a dare evidenza dell'impatto sociale prodotto.

Il sottoscritto inoltre dichiara che:

a seguito della prima iscrizione nella sezione speciale, entro i trenta giorni successivi, si impegna al completamento del proprio **profilo personalizzato** sul portale **startup.registroimprese.it** ;

**oppure** ( per i soggetti già iscritti ),

ha già provveduto alla conferma del proprio **profilo personalizzato** sul portale **startup.registroimprese.it**. o al suo aggiornamento, dopo il **deposito del bilancio** ed **entro il 30 giugno** (salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell'art.25), come prerequisite per la trasmissione della presente dichiarazione alla Camera di Commercio per il tramite della Comunicazione Unica. E' a conoscenza che la mancata compilazione del profilo comporta un **blocco** della procedura di conferma dei requisiti, e **perdita dello status speciale** di startup innovativa oltre all'impossibilità di continuare a fruire delle agevolazioni correlate, nel caso si superi la suddetta scadenza.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**luogo (comune)**

**Il presente modulo deve essere compilato, predisposto in formato pdf/A-1B/2B, sottoscritto dal dichiarante con firma digitale ed allegato alla pratica con codice documento D30.**

Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed anche alla disciplina del **Codice in materia di protezione dei dati personali** ("Codice della Privacy"), contenuto nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) ed anche dell'art. 13 del Codice della Privacy, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali che verranno forniti a questa Camera di Commercio nell'ambito del procedimento in cui è inserita la presente dichiarazione sostitutiva, saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa istitutiva di registri, albi, ruoli ed elenchi gestiti dalla Camera di Commercio, della L. n. 241/90 in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali. Come risulta dalle finalità della raccolta dei dati, il loro conferimento è indispensabile per il corretto completamento della procedura ed in mancanza od in caso di fornitura errata o incompleta, l'Ente non potrà adempiere alle proprie funzioni o comunque non risponderà per le conseguenze negative che ne dovessero conseguire per l'interessato. Tali dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente. Essi saranno inoltre resi disponibili agli altri soggetti del sistema camerale in quanto necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. Rispetto a tali dati il soggetto al quale si riferiscono potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa verifica di compatibilità con la normativa regolante la singola procedura nell'ambito della quale i dati sono stati raccolti e vengono conservati da questo Ente. Titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

